



LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio dello Stato come d'abitudine introduce numerose novità.

La presente informativa si sofferma sulle principali novità fiscali recate dalla Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2025 approvata il 30.12.2024 ed entrata in vigore dal 01.01.2025 (Legge n. 207/2024).

Lo studio è a disposizione per ogni specifico approfondimento.

SOMMARIO

1. Detrazioni per interventi edilizi	2
2. Detrazioni per mobili ed elettrodomestici	2
3. Contributo per acquisto di elettrodomestici	2
4. Detrazioni per spese scolastiche	3
5. Modifiche dell'imposta sui redditi delle persone fisiche	3
6. Maggior termine per agevolazione prima casa	4
7. Rivalutazione terreni e partecipazioni	5
8. Assegnazione agevolata beni ai soci	6
9. Estromissione agevolata immobile imprenditore individuale	6
10. Riduzione premiale dell'imposta sul reddito delle società	7
11. Modifiche credito d'imposta industria 4.0	7
12. Modifiche credito d'imposta industria 5.0	8
13. Tracciabilità spese di trasferta	8
14. Tracciabilità spese di rappresentanza	8
15. Fringe benefits a dipendenti	8
16. Auto concesse in uso ai dipendenti	9
17. Modifiche ai registratori di cassa	9
18. IVA nel settore della logistica	9
19. IVA nel settore rifiuti	10
20. Rifinanziamento Legge Sabatini	10
21. Riduzione contributi INPS nuovi artigiani e commercianti	11
22. Super deduzione per assunzioni a tempo indeterminato	11
23. Credito d'imposta per quotazione delle PMI	11
24. Obbligo PEC per amministratori di società	12



1. DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

Sono state rimodulate le detrazioni spettanti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione, di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica degli immobili prevedendo un beneficio diverso a seconda che si tratti di interventi sull'immobile adibito ad abitazione principale o su altri immobili.

Interventi edilizi sull'abitazione principale

Per interventi edilizi sull'abitazione principale, la detrazione compete nella misura:

- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Interventi edilizi su altri immobili

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la misura della detrazione è fissata al:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

2. DETRAZIONI PER MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

La detrazione spetta per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati entro il 2025 e può essere richiesta **solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia**.

La detrazione, pari al 50% del costo di acquisto, si applica sull'ammontare massimo di euro 5.000 per l'acquisto di:

- mobili;
- forni di classe A;
- lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie di classe non inferiore alla E;
- frigoriferi e i congelatori di classe non inferiore alla F.

3. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI

Viene introdotto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici se al contempo:

- l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B);
- è stato prodotto nel territorio dell'Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.



Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso:

- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico;
- comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Con un successivo decreto saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

4. DETRAZIONI PER SPESE SCOLASTICHE

Viene elevato a 1.000 euro il limite per la detrazione per spese sostenute per la frequenza scolastica per ciascuno figlio:

- delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari)
- delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori).

5. MODIFICHE DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Modifiche agli scaglioni e aliquote di calcolo dell'imposta

A decorrere dal 2025 entra a regime riforma degli scaglioni e delle aliquote di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come di seguito esposto:

- redditi fino a 28.000 euro: 23%;
- redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- redditi oltre 50.000 euro: 43%.

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

A decorrere dal periodo d'imposta 2025:

- sono abolite le detrazioni per figli a carico con più di 30 anni;
- sono abolite le detrazioni per familiari a carico diversi da genitori e nonni (e, quindi, per esempio: fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri)

Modifiche agli oneri detraibili

È prevista una riduzione degli oneri detraibili per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore ad euro 75.000.

Sono escluse dalla riduzione le detrazioni per:

- le spese sanitarie;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale;



- tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 fruibili su più anni (ad esempio quelle concernenti i bonus edilizi).
- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte, per rischio di non autosufficienza, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:

Le riduzioni si applicano mediante:

- un plafond massimo di possibili detrazioni;
- moltiplicando il plafond di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Il plafond è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

6. MAGGIOR TERMINE PER AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Viene elevato da un anno a due anni il termine entro il quale:

- è possibile alienare la "ex" prima casa;
- senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare.

Si ricorda che tale agevolazione consiste nel pagamento di imposte agevolate come di seguito riportate:

- imposta di registro del 2% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l'una (se l'acquisto non è da impresa edile);
- IVA del 4% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (se l'acquisto è da impresa edile).

Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore si richiede che il contribuente acquirente nell'atto di acquisto "dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà

su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa.

Tuttavia, dall'1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto.

Le disposizioni recate dalla Legge di Bilancio hanno di fatto raddoppiato il termine per la rivendita portandolo a 2 anni.

Si ricorda che in caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.

7. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene resa permanente la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni per persone fisiche ed enti non commerciali.

In base alle nuove disposizioni, per le partecipazioni non quotate e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Viene inoltre confermata la possibilità di rivalutazione anche per le partecipazioni quotate sulla base del valore determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 18% del valore rivalutato.

L'imposta sostitutiva deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di riferimento.



8. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

Entro il termine del 30.09.2025 è possibile effettuare, ove conveniente:

- l'assegnazione o la cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- la trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

9. ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Viene introdotta una disciplina agevolativa per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2024;
- sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

L'estromissione agevolata riguarda:

- gli immobili strumentali per natura;
- gli immobili strumentali per destinazione.

Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31.10.2024;
- a tale data devono presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2025.

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

10. RIDUZIONE PREMIALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

Solo per il 2025, viene prevista la **riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%** sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

- destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

Con una successiva specifica informativa di studio verranno fornite specifiche indicazioni.

11. MODIFICHE CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

A decorrere dal 2025 sono previste modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

In particolare:

- viene abrogata l'agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un tetto di spesa per i beni materiali 4.0;
- viene introdotto obbligo di presentare apposite comunicazioni;
- viene previsto che ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, **assume quindi rilevanza l'ordine cronologico** di presentazione delle domande.

Sono attesi chiarimenti e istruzioni esecutive con riferimento a tali novità.

12. MODIFICHE CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 5.0

Sono previste modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0, in particolare:

- l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
- la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.

13. TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA

Ai fini della non imponibilità fiscale delle spese per trasferte per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio
- trasporto mediante taxi o noleggio con conducente

È obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, quali:

- bonifico;
- carte di debito;
- carte di credito;
- carte prepagate;
- assegni bancari;
- assegni circolari.

In caso contrario tali spese divengono indeducibili fiscalmente.

14. TRACCIABILITÀ SPESE DI RAPPRESENTANZA

Analogamente alle spese per trasferta, anche le spese di rappresentanza e per omaggi divengono deducibili fiscalmente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabili come indicati al paragrafo precedente.

Ricordiamo che le spese di rappresentanza comprendono le spese per pranzi e cene con clienti nonché eventi aziendali.

15. FRINGE BENEFITS A DIPENDENTI

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:



- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
 - 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
- Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

16. AUTO CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

17. MODIFICHE AI REGISTRATORI DI CASSA

Con decorrenza dall'1.1.2026, prevedendo che i registratori telematici dovranno garantire anche la piena integrazione della registrazione dei corrispettivi con i dati del pagamento elettronico.

A questo scopo viene previsto:

- da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi;
- dall'altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all'invio dei corrispettivi e quelli di accettazione dei pagamenti elettronici.

Per le soluzioni tecniche concernenti tale obbligo occorrerà far riferimento ai propri fornitori del registratore telematico di cassa.

18. IVA NEL SETTORE DELLA LOGISTICA

Per le prestazioni di servizi aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- effettuate tramite contratti di appalto e subappalto
- caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera
- presso la sede del committente



- rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci.

Viene introdotto l'obbligo dell'applicazione IVA in reverse charge a seguito del rilascio di un'apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l'applicazione del meccanismo del reverse charge, è introdotto un **regime transitorio** tale per cui:

- il prestatore e il committente del servizio **possono optare** per il pagamento dell'IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell'imposta;
- il committente comunica l'esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);
- il versamento dell'IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

L'efficacia del regime è condizionata all'emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

19. IVA NEL SETTORE RIFIUTI

Per le seguenti prestazioni, l'aliquota IVA passa dal 10% al 22%:

- smaltimento in discarica;
- incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia.

Resta invece confermata l'aliquota del 10% per le attività di gestione e stoccaggio dei rifiuti diverse dalle precedenti.

20. RIFINANZIAMENTO LEGGE SABATINI

Viene rinnovato lo stanziamento per la c.d. Legge Sabatini prevedendo risorse per il 2025 pari a 400 milioni di euro.

Ricordiamo che la Legge Sabatini consiste in un contributo in conto interessi per finanziamenti o leasing finalizzati all'acquisto di beni strumentali.

La domanda di contributo deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di finanziamento o leasing.

I clienti che avessero in programma investimenti possono opportunamente chiedere informazioni allo studio ed alla banca/società di leasing a cui si richiede l'operazione.

21. RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti

I soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS.

L'agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione.

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.

L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

22. SUPER DEDUZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Viene prevista la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per assunzione di dipendenti a tempo indeterminato introdotta inizialmente per il solo anno 2024.

Ricordiamo che tale beneficio consiste in una maggiorazione del costo del lavoro pari al 120%, che può arrivare fino al 130% se si tratta di lavoratori che rientrano in categorie di "svantaggiati", come under 30, percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati.

Di fatto la deduzione del costo del personale a tempo indeterminato passa dal 100% al 120% o 130%.

23. CREDITO D'IMPOSTA PER QUOTAZIONE DELLE PMI

Viene esteso fino al 2027 il credito d'imposta per la quotazione delle PMI.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese di consulenza finalizzate alla quotazione delle PMI in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione, entro l'importo massimo di euro 500.000.

Ricordiamo, per completezza, che per le imprese aventi sede legale in Lombardia, la Regione, ha previsto un contributo a fondo perduto pari al 50% per i costi relativi alla quotazione entro il limite massimo di euro 600.00, di cui:

- 300.000 euro per i costi legati all'ammissione alla quotazione;
- 300.000 euro per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione.

24. OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

A decorrere dall'1.1.2025 tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempito.

Lo studio fornirà le relative istruzioni non appena disponibili nonché l'assistenza per ogni relativo adempimento.